

All. 1

DISCIPLINA DIRITTI DI SEGRETERIA DOPO LA CONVERSIONE DEL DL 90/2014

Normativa di riferimento	Ante DL 90/2014	Post DL 90/2014	Conseguenze
Art. 41 Legge 11/07/1980 n. 312 “Attribuzione nuovo stipendio ai segretari comunali”	“Dal 1° gennaio 1979, una quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n.734, (...) è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante in misura pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento”	<i>abrogato</i>	La misura percentuale dei diritti da attribuire al segretario è disciplinata ora dall’art. 30 comma 2 bis della L. 734/1973
Art. 30 – comma 2 - Legge 15/11/1973 n. 734	Il provento annuale dei diritti di segreteria è ripartito nella misura unica del 90 per cento da attribuire al comune, qualunque sia la classe di appartenenza, od alla provincia ed il rimanente 10 per cento al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.	<i>Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune, o alla provincia.</i>	I diritti riscossi rimangono integralmente al Comune/provincia. Al Ministero non viene più attribuita la quota del 10%
Art. 30 – comma 2-bis - Legge 15/11/1973 n. 734		Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma,	I diritti di segreteria sugli atti rogati spettano solo ai segretari di comuni dove sono non sono presenti Dirigenti nonché ai segretari di fascia C (Comuni con popolazione fino a 3.000 ab.) in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.

		della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.	
Art. 30 – comma 2-bis - Legge 15/11/1973 n. 734		Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto.	La disciplina dettata dal DL 90/2014 si applica per gli atti rogati a decorrere dal 25 giugno 2014
Art. 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	puo' rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;	<i>roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica</i> scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;	La funzione prima facoltativa è diventata obbligatoria. In merito alla <i>richiesta dell'ente</i> si ritiene che non sia necessaria una richiesta espressa qualora la forma del contratto sia già individuata nel regolamento dell'ente.
Art. 13 della <u>legge 23 dicembre 1993, n. 559</u> (Proventi dei diritti di segreteria dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi di comuni, nonché dei diritti di stato civile dei comuni)	1. Le somme di spettanza dello Stato derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi di comuni, nonché quelle derivanti dalla riscossione dei diritti di stato civile dei comuni, sono versate trimestralmente dagli enti locali in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio	<i>Invariato</i>	La norma disciplinava il versamento trimestrale dei diritti di segreteria allo stato. Per prassi anche la liquidazione al Segretario veniva effettuata con la stessa cadenza. Venuta meno la quota di diritti da attribuire allo Stato, questa norma è oggi “caducata” nella parte relativa alla liquidazione dei diritti di segreteria.

	<p>dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalita' di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, come modificato dall'articolo 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, all'articolo 25, comma 16, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e all'articolo 15-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, nonche' all'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e all'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.</p>		<p>E' materia organizzativa interna la decisione sulla periodicità della liquidazione al segretario che potrebbe essere effettuata anche dopo ogni contratto.</p>
--	--	--	---